

447

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Iniziative per consentire ai laureati in informatica e in scienze dell'informazione l'iscrizione all'albo degli informatici)	7
Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 2004	3	(Sezione 4 – Presunte irregolarità nello svolgimento della prova per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda università di Napoli svoltasi il 4 settembre 2003)	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Iniziative per l'attivazione dei corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie)	13
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge di conversione n. 4738	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	14
Richieste di parere parlamentare su una proposta di nomina	5	(Sezione 2 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 3 – Modifiche apportate dalla Commissione)	15
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	16
Interpellanza e interrogazioni	6	(Sezione 5 – Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge)	34
(Sezione 1 – Collegamento marittimo Porto Empedocle-Lampedusa)	6		
(Sezione 2 – Iniziative per il potenziamento della stazione ferroviaria di Benevento) ..	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 marzo 2004.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Carli, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gamba, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Leoni, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Minniti, Misuraca, Molgora, Moroni, Mussi, Nan, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Raisi, Ramponi, Rivolta, Rizzi, Rizzo, Russo Spena, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Carli, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gamba, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Leoni, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Minniti, Misuraca,

Molgora, Moroni, Mussi, Nan, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Raisi, Ramponi, Rivolta, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zanettin.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 29 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIULIO CONTI ed altri: « Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi » (4859);

STRADIOTTO: « Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali » (4860).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 30 marzo 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe » (4863).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 29 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: « Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (4861).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 2817. — Senatori Antonino CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4834) *Parere della I Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

ANTONIO LEONE ed altri: « Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » (4854) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e

dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 2003 (doc. LXVII, n. 3).

Questo documento che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, le relazioni — predisposte, per la parte di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze — sullo stato di attuazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, relative all'anno 2002 (doc. CLXXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 26 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2003 (doc. CXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, — in allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2004 — la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2002, predisposta dal ministro delle attività produttive (doc. XIII, n. 3-*quinquies*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Roberto Petronzio a presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (97).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante attuazione della direttiva 2000/9/CE, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (356).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Collegamento marittimo
Porto Empedocle-Lampedusa)*

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

per oltre 48 ore la motonave Sansovinò del gruppo *Siremar*, che collega, in sostituzione della « Paolo Veronese », Porto Empedocle e Lampedusa, non è riuscita ad attraccare a causa delle avverse condizioni atmosferiche, creando disagio e paura ai 97 passeggeri, tra cui tre neonati, costretti ad alimentarsi in maniera molto precaria;

da molto tempo si conoscono le insufficienze tecniche della predetta motonave priva di eliche laterali, la cui mancanza non consente agevolmente l'attracco, soprattutto in presenza di avverse condizioni meteorologiche;

le predette insufficienze sono state da tempo denunciate con prese di posizioni pubbliche –:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare altre incresciose navigazioni ad alto rischio e per dotare il servizio di collegamento di Porto Empedocle e Lampedusa di motonavi tecnicamente adeguate, tali da assicurare l'incolumità dei passeggeri e un agevole attracco.

(2-01019) « Cusumano, Mazzuca Poggiolini ».

(18 dicembre 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per il potenziamento della stazione ferroviaria di Benevento)

B) Interrogazione

MASTELLA, OSTILIO, POTENZA, PISICCHIO, CUSUMANO e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

gli innumerevoli provvedimenti adottati dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. in seguito ad un progetto di ridimensionamento della stazione ferroviaria di Benevento stanno comportando riduzioni di posti di lavoro;

le notizie di un eventuale soppressione del reparto territoriale movimento di Benevento stanno creando nel personale in servizio forti tensioni ed agitazioni, in quanto i dipendenti in questione sarebbero costretti, qualora le indiscrezioni fossero confermate, ad una mobilità territoriale a scapito loro e delle rispettive famiglie –:

se ciò risponda al vero e se non si ritenga, invece, di dover rappresentare a Ferrovie dello Stato s.p.a. l'opportunità di soprassedere nell'applicazione del suddetto progetto, in vista dei gravissimi disagi che si provocherebbero al personale in servizio ed ai passeggeri, viste le condizioni e le problematiche dei collegamenti ferroviari della stazione di Benevento;

quali siano i progetti allo stato e nel prossimo futuro per il rilancio ed il potenziamento della stazione ferroviaria di Benevento. (3-02913)

(17 dicembre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per consentire ai laureati in informatica e in scienze dell'informazione l'iscrizione all'albo degli informatici)

C) Interrogazione

MAGNOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 luglio 2002 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'accesso alle professioni e contemporaneamente è stato approvato un ordine del giorno, proposto dall'interrogante, che impegnava il Governo a risolvere urgentemente la situazione dei laureati in informatica e in scienze dell'informazione, facendoli accedere all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli informatici, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

in data 16 ottobre 2002, il Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, senatrice Maria Grazia Siliquini, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, informava la Camera dei deputati che, per attuare l'ordine del giorno approvato, erano « state avviate le relative procedure »;

da allora sono proseguite le sessioni dell'esame di Stato per l'accesso all'albo degli informatici, che rimangono purtroppo precluse ai dottori in informatica e in scienze dell'informazione (circa 25.000 professionisti con lauree quadriennali e quinquennali, che sono stati i pionieri dell'informatica in Italia);

nonostante le assicurazioni della Senatrice Siliquini, la differenziazione dei

compiti fra gli iscritti e i non iscritti all'albo viene già applicata in molti contesti lavorativi, con il risultato che i laureati in scienze dell'informazione e in informatica si trovano esclusi dagli incarichi pubblici più importanti, senza tener conto della loro esperienza decennale;

la situazione si è aggravata dopo la sentenza della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 1151, depositata in cancelleria l'8 gennaio 2003), secondo cui la professione regolamentata dagli albi può essere esercitata in via continuativa solo dagli iscritti ad essi;

nel frattempo, anche il Consiglio universitario nazionale ha dichiarato che non vi può essere una differenza di trattamento, per i concorsi pubblici e l'accesso agli albi, tra i laureati delle lauree specialistiche (il cosiddetto « 3+2 ») e quelli del vecchio ordinamento;

molti dottori in scienze dell'informazione ed in informatica si sono risolti ad iscriversi di nuovo all'università per prendere la laurea specialistica e si sono trovati di fronte ad atteggiamenti molto differenziati fra i singoli atenei, in ordine al numero di esami da sostenere e alla tesi di laurea, nonché in ordine al pagamento delle tasse universitarie —:

se il Governo non ritenga un'ingiustizia da correggere al più presto il fatto che tanti professionisti, il cui lavoro è più che mai necessario per recuperare il *gap* tecnologico del nostro Paese, si trovino esclusi di fatto dalla professione che già svolgono da decenni e se non ritenga assurdo che l'accesso all'albo sia consentito a tutti i vecchi laureati in ingegneria (non solo ad indirizzo informatico, ma anche edile e meccanico) e ai nuovi laureati specialistici, ma venga precluso proprio a coloro che, dopo aver sostenuto un corso di laurea quadriennale o quinquennale, hanno per primi maturato l'esperienza professionale necessaria per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione (*Ict*) nel nostro Paese;

in caso affermativo, se il Governo non intenda finalmente adottare le oppor-

tune iniziative normative per onorare gli impegni assunti, affinché sia consentito ai laureati in scienze dell'informazione ed in informatica di sostenere l'esame di Stato per accedere all'albo, evitando di screditarsi con ulteriori promesse non mantenute e, soprattutto, evitando loro l'umiliante condizione di doversi laureare due volte nella stessa disciplina per continuare a svolgere la professione che svolgono da sempre. (3-02055)

(11 marzo 2003)

(Sezione 4 – Presunte irregolarità nello svolgimento della prova per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda università di Napoli svoltasi il 4 settembre 2003)

D) Interrogazioni

SQUEGLIA e DIANA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 settembre 2003 nella sede universitaria di Monte S. Angelo, in Napoli, si è svolta la prova per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia della II Università di Napoli, ai sensi del bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 2707 del 4 luglio 2003;

il bando stabiliva che:

a) i candidati dovevano presentarsi alla prova concorsuale alle ore 8.00, per sottoporsi alle necessarie procedure di riconoscimento (articolo 7, comma 1, parte II);

b) la prova di ammissione doveva avere inizio alle ore 10.00 ed avere la durata di due ore (articolo 7, comma 1, parte I);

c) alla prova avrebbero dovuto assistere l'intera commissione ed un comitato di vigilanza, guardie giurate e personale tecnico-amministrativo dell'ateneo (articolo 9, comma 4);

d) i concorrenti non potevano tenere con sé borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici (articolo 9, comma 2);

e) ai concorrenti non era permesso mettersi in relazione con altri, salvo che con gli addetti alla sorveglianza (articolo 9, comma 2);

f) l'accesso alle aule sedi di esame era tassativamente consentito ai soli iscritti alla prova, previa identificazione;

l'indicazione dell'orario di inizio della prova alle ore 10.00, contenuta nel bando, riproponeva medesima prescrizione fissata nel decreto ministeriale del 17 aprile 2003 ed assolveva alla funzione di garantire la *par condicio* tra i candidati e la correttezza dello svolgimento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957;

il decreto ministeriale in parola prevede, infatti, prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia di contenuto identico, da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale presso le singole sedi universitarie (si veda l'articolo 2 del decreto ministeriale del 17 aprile 2003);

numerosi concorrenti, invece, lamentano che:

a) l'espletamento della prova concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea presso la II Università di Napoli non ha seguito l'*iter* procedimentale previsto espressamente dal predetto bando, risolvendosi in una sostanziale ed assoluta violazione dello stesso;

b) la commissione esaminatrice ha avviato le procedure per l'identificazione dei candidati soltanto intorno alle ore 10,30, concludendo la prova concorsuale addirittura alle ore 15,15;

c) la medesima commissione non ha proceduto all'appello dei candidati;

d) le prove d'esame hanno avuto inizio intorno alle ore 12.45, successivamente alla conclusione delle prove svoltesi presso le altre sedi universitarie;

e) è stato consentito l'accesso alla sala di svolgimento delle prove fino alle ore 12.30 circa, momento nel quale le prove risultavano già concluse presso le altre sedi universitarie e, in particolare, presso l'Università Federico II di Napoli, dove le prove erano state ultimate alle ore 12.00 circa;

f) gli addetti alla vigilanza non hanno provveduto al sequestro dei cellulari, delle borse, dei libri e delle carte in possesso del concorrente;

g) non sono stati rispettati i criteri precedentemente stabiliti per l'assegnazione dei posti;

h) non è stato impedito ai concorrenti di comunicare tra loro;

i) successivamente allo svolgimento delle prove è emerso che nove presunti candidati non si erano mai sottoposti all'identificazione, pur avendo partecipato alle prove;

vengono lamentate irregolarità tanto gravi da condizionare pesantemente lo svolgimento della prova di esame, minandone la trasparenza e la correttezza, arrecando grave pregiudizio alla *par condicio* tra i concorrenti. Infatti, alcuni di essi si sono potuti mettere in contatto con propri colleghi, che avevano regolarmente portato a termine la stessa prova, di identico contenuto, presso l'Università Federico II di Napoli ovvero presso altre università italiane, ovvero hanno potuto consultare siti *internet*, dove erano state pubblicate le prove con le relative soluzioni, rimanendo così avvantaggiati rispetto ai ricorrenti nello svolgimento dei *test*;

l'irregolare svolgimento delle prove non consente la selezione dei migliori tra gli aspiranti all'ammissione ai corsi —:

se non ritenga necessario e urgente avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di verificare se

vicende come quelle verificatesi a Napoli si siano verificate anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative al riguardo. (3-02722)

(2 ottobre 2003)

ANTONIO BARBIERI, TAGLIALATELA, BORRIELLO, CESARO, CAPUANO, CORONELLA, BRUSCO e PERROTTA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 14 settembre 2003 si sono svolte le prove di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia presso la II Università di Napoli;

come previsto dal bando di concorso, in tutti gli atenei le prove avrebbero dovuto cominciare alle ore 10.00 e terminare alle ore 12.00;

invece, le prove alla II Università di Napoli sono cominciate alle ore 12.45, quando negli altri atenei erano già concluse;

le posizioni assegnate ai candidati non sono state rispettate;

sono stati ammessi a partecipare medici affermati, professionisti e studenti iscritti ad anni successivi al primo;

il tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 15 ottobre 2003, ha sospeso la graduatoria di merito;

il Consiglio di Stato ha revocato l'ordinanza di sospensione, rinviando la decisione di merito al tribunale amministrativo regionale della Campania nella seduta fissata per il 23 gennaio 2004;

a partire da ottobre 2003, i candidati che hanno presentato ricorso frequentano regolarmente le lezioni, hanno acquistato i libri di testo, partecipano alle attività didattiche, ma non risultano iscritti ed hanno perso il diritto al rinvio militare e all'esenzione delle tasse per gli aventi diritto —:

se non ritenga necessario avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli ate-

nei italiani, al fine di accertare se vicende come quelle verificatesi a Napoli abbiano avuto luogo anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative, anche normative, al riguardo. (3-02885)

(3 dicembre 2003)

MILANESE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 settembre 2003 nella sede universitaria di Monte S. Angelo, in Napoli, si è svolta la prova per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia della II Università di Napoli, ai sensi del bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 2707 del 4 luglio 2003;

il bando stabiliva che:

a) i candidati dovevano presentarsi alla prova concorsuale alle ore 8,00, per sottoporsi alle necessarie procedure di riconoscimento (articolo 7, comma 1, parte II);

b) la prova di ammissione doveva avere inizio alle ore 10,00 e avere la durata di due ore (articolo 7, comma 1, parte I);

c) alla prova avrebbero dovuto assistere l'intera commissione ed un comitato di vigilanza, guardie giurate e personale tecnico-amministrativo dell'ateneo (articolo 9, comma 4);

d) i concorrenti non potevano tenere con sé borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici (articolo 9, comma 2);

e) ai concorrenti non era permesso mettersi in relazione con altri, salvo che con gli addetti alla sorveglianza (articolo 9, comma 2);

f) l'accesso alle aule sedi di esame era tassativamente consentito ai soli iscritti alla prova, previa identificazione;

l'indicazione dell'orario di inizio della prova alle ore 10,00, contenuta nel bando, riproponeva medesima prescri-

zione fissata del decreto ministeriale del 17 aprile 2003 ed assolveva alla funzione di garantire la *par condicio* tra i candidati e la correttezza dello svolgimento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957;

il decreto ministeriale in parola prevede, infatti, prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia di contenuto identico, da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale presso le singole sedi universitarie (si veda l'articolo 2 del decreto ministeriale del 17 aprile 2003);

l'espletamento della prova concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea presso la II Università di Napoli non ha seguito l'*iter* procedimentale previsto espressamente dal presente bando, risolvendosi in una sostanziale ed assoluta violazione dello stesso;

infatti:

a) la commissione esaminatrice ha avviato le procedure per l'identificazione dei candidati soltanto intorno alle ore 10,30, concludendo la prova concorsuale addirittura alle ore 15,15;

b) la medesima commissione non ha mai proceduto all'appello dei candidati;

c) le prove d'esame hanno avuto inizio intorno alle ore 12,50, successivamente alla conclusione delle prove svoltesi presso le altre sedi universitarie;

d) è stato consentito l'accesso alla sala di svolgimento delle prove fino alle ore 12.30 circa, momento nel quale le prove risultavano già concluse presso le altre sedi universitarie e, in particolare, presso la Federico II di Napoli, dove le prove erano state ultimate alle ore 12.00 circa;

e) non sono stati rispettati i criteri precedentemente stabiliti per l'assegnazione dei posti;

f) non è stato impedito ai concorrenti di comunicare tra loro;

g) successivamente allo svolgimento delle prove è emerso che nove presunti candidati non si erano mai sottoposti all'identificazione, pur avendo partecipato alle prove;

a seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 16 ottobre 2003, che sospendeva la graduatoria di merito, gli studenti ricorrenti hanno cominciato a partecipare alle attività didattiche, hanno acquistato i libri, in attesa del giudizio di merito, fissato per il 23 gennaio 2004;

allo stato, tutti, ammessi e non ammessi, studenti e famiglie, vivono una situazione di grande precarietà e di totale disorientamento;

la conflittualità oggi in atto, tra studenti e studenti, genitori e genitori, è assolutamente sterile —:

se non ritenga necessario avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di accertare se vicende come quelle verificatesi a Napoli abbiano avuto luogo anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative, anche normative, al riguardo. (3-03227)

(25 marzo 2004)

(ex 4-08332 del 10 dicembre 2003)

SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 settembre 2003 si è svolta, in tutti gli atenei italiani, la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

presso la II Università di Napoli durante lo svolgimento di tale prova si sono verificate gravi irregolarità;

mentre in tutti gli atenei le prove, così come indicato dal bando del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cominciavano alle ore 10.00 e terminavano alle ore 12.00, alla II Università di Napoli avevano inizio soltanto alle ore 12.45, quando negli altri atenei i *test* erano

ormai terminati e diventati pubblici, permettendo in tal modo ad alcuni candidati di venirne a conoscenza, in piena violazione della regola della concomitanza dello svolgimento delle prove;

alcuni partecipanti presentavano immediatamente ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania, il quale, in data 23 gennaio 2004, si esprimeva favorevolmente riguardo l'istanza degli studenti ricorrenti, dichiarando nulla la prova di ammissione;

tale situazione provoca enorme disagio sia ai circa 300 candidanti che avevano superato la prova, sia ai 200 studenti che non erano risultati idonei —:

se non ritenga necessario avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di accertare se vicende come quelle verificatesi a Napoli abbiano avuto luogo anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative, anche normative, al riguardo. (3-03228)

(25 marzo 2004)

(ex 4-09146 del 2 marzo 2004)

TAGLIALATELA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 4 settembre 2003 si è svolta la prova per l'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e della II Università di Napoli;

da notizie di stampa e da testimonianze dirette di alcuni partecipanti alla selezione si è appreso che le prove si sono svolte in un clima di grande confusione, al punto da generare forti dubbi circa la regolarità dell'esame;

in particolare, è stato denunciato l'incredibile ritardo di circa tre ore con il quale è iniziato presso la II Università di Napoli lo svolgimento della prova rispetto all'Università Federico II, nonostante che, per disposizione ministeriale, sia previsto

che l'esame debba avvenire alla stessa ora, considerato che la batteria dei *quiz* da risolvere è uguale in tutta Italia;

sembra che abbiano partecipato alla prova un numero di partecipanti notevolmente maggiore rispetto agli elenchi di coloro che avevano regolarmente presentato domanda —:

se non ritenga necessario ed urgente avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di verificare se vicende come quelle verificatesi a Napoli si siano verificate anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative normative al riguardo. (3-03233)

(25 marzo 2004)

(ex 4-07522 del 29 settembre 2003)

ANNUNZIATA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa locale (si veda *Il Mattino* di Napoli del 17 ottobre 2003) si è appreso che presso la II Università degli studi di Napoli, in occasione delle prove per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, svoltesi il 4 settembre 2003, si sono verificate irregolarità e violazioni di legge, tali da compromettere la trasparenza e la regolarità stessa delle prove, tant'è che 70 studenti non ammessi hanno ritenuto di ricorrere alla magistratura amministrativa per chiederne l'annullamento;

nel suddetto ricorso gli studenti hanno segnalato una serie di anomalie e di ritardi nello svolgimento delle prove, a cominciare dall'orario di inizio dei *test*, che, secondo il bando di concorso, avrebbero dovuto iniziare alle ore 10 e terminare alle ore 12, mentre nel caso in specie l'identificazione degli studenti ammessi al concorso sarebbe avvenuta solo alle ore 12, con nessun tipo di controllo per l'accesso alle aule di esame, con la « non corrispondenza » dei posti assegnati ai rispettivi studenti e con la presenza, passata inosservata, di cellulari nelle aule di esame;

inoltre, i ricorrenti hanno denunciato la mancanza di qualsiasi verifica sui partecipanti, alcuni dei quali risultavano essere già iscritti ad anni successivi al primo nella stessa facoltà, per cui la loro presenza al *test* non aveva altro motivo se non quello di aiutare altri candidati, con cui avevano rapporti di parentela o di amicizia;

in seguito all'esame del suddetto ricorso, il tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 15 ottobre 2003, ha decretato la sospensione della graduatoria di merito;

successivamente il Consiglio di Stato, a cui la II Università degli studi di Napoli si è appellata, ha revocato l'ordinanza di sospensione, rinviando di nuovo la decisione di merito al tribunale amministrativo regionale della Campania nella seduta fissata per il 23 gennaio 2004;

i candidati ricorrenti, fiduciosi nelle istituzioni e nella giustizia amministrativa, pur non essendo regolarmente iscritti, hanno ritenuto di frequentare comunque le lezioni, acquistando i libri di testo e partecipando a tutte le attività didattiche, sebbene privi di tutte le garanzie, benefici ed opportunità previste per gli studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario (rinvio militare, esenzione tasse, mensa ed altro);

tale condizione di precarietà ha mortificato in questi giovani legittime aspirazioni ed ha generato sconforto, disorientamento ed incertezza per il loro futuro professionale —:

se non ritenga necessario avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di accertare se vicende come quelle verificatesi a Napoli abbiano avuto luogo anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative, anche normative, al riguardo. (3-03236)

(29 marzo 2004)

(ex 4-08294 del 4 dicembre 2003)

(Sezione 5 – Iniziative per l'attivazione dei corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie)

E) Interrogazioni

BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 251 del 2000 prevede l'istituzione di corsi di laurea specialistici per le professioni sanitarie;

a distanza di tre anni tali corsi di laurea non sono stati ancora attivati;

le regioni hanno definito il fabbisogno in 970 posti su quattro classi di laurea specialistica;

le categorie interessate hanno espresso parere favorevole su tali orientamenti;

è necessario ed urgente attivare i corsi con l'anno accademico 2003-2004;

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, però, non ha ancora trasmesso al Consiglio universitario nazionale i relativi ordinamenti didattici —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per l'attivazione delle lauree specialistiche per le professioni sanitarie a de-

correre dal corrente anno accademico 2003-2004. (3-02724)

(3 ottobre 2003)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 251 del 2000 prevede l'istituzione di lauree specialistiche per le professioni sanitarie;

a tutt'oggi detti corsi non sono stati istituiti;

le regioni hanno già definito il fabbisogno in 959 posti di formazione;

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora sottoposto al Consiglio universitario nazionale gli ordinamenti didattici;

tale ingiustificato ritardo sta determinando una situazione di grave ingiustizia e di palese danno al servizio sanitario nazionale —:

cosa intenda fare affinché siano attivate immediatamente per l'anno accademico 2003-2004 le lauree specialistiche per le quattro aree professionali secondo la programmazione regionale. (3-03232)

(25 marzo 2004)

(ex 4-07998 del 10 novembre 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIE DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

(A.C. 4738 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA DIS. 1.1

NULLA OSTA

sull'emendamento Dis. 1.1 del Governo.

(A.C. 4738 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai con-

duttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4738 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate ».

(A.C. 4738 – Sezione 4)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo di offerta ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli immobili pubblici è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

1. 1. Berruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 2.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 3.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 4.** Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 6.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 108.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai conduttori fino alla fine del comma 1 con le seguenti: per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

1. 7. Tocci, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 8.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 9.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 10.** Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 109.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****1. 11.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***1. 110.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

1. 12. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.

1. 146. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

1. 111. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 21.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 22.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 112.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 24.** Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 113.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1. 147. Ciro Alfano.

Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 142. Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 27.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 28.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 115.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 30.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 116.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: dei valori immobiliari *con le seguenti:* del mercato immobiliare.

1. 200. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 31.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 117.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 143. Sergio Rossi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, dopo le parole già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

1. 36. Tocci, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 118.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

1. 35. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 40.** Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 41.** Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 119.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 43.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo

stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 120.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 44.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 45.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 46.** Pistone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 121.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.

1. 48. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.

1. 49. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.

1. 104. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.

1. 151. Berruti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 71.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 125.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 62.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno,

se l'inquilino nonavrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 122.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,

1. 141. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1. 126. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1. 106. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 102. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

1. 150. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 101. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di *handicap*, o abbiano portatori di *handicap* con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.

1. 148. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 100. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.-

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 57.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 58.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 59.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 123.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 60.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 61.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 124.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di

opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 103. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto

di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

1. 105. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 50.** (nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano

esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 129.** (Nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 51.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusiva-

mente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 53.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 128.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

1. 149. **Ciro Alfano.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 54.** **Pistone.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 55.** **Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 56.** **Giordano, Russo Spena, Vendola.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 130.** **Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.

1. 152. **Berruti.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i mede-

simi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 79.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 131.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 80.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 132.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 63.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 133.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 138.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in

zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 64.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 134.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore

unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 82.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 136.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 65.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 66.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 67.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 135.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso ».

1. 107. Mereu, Filippo Maria Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

1. 68. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis ».

1. 140. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 85.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 137.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 69.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 70.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 139.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-

tario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 01.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cenamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 010.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita«.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

1. 02. Tocci, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.

2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.

1. 011. Mauro.

(A.C. 4738 – Sezione 5)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41.

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

b) al comma 2, le parole: « dei valori immobiliari » sono sostituite con le seguenti: « del mercato immobiliare »;

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse

derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate »;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-*bis*. All'articolo 3, comma 4,

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto »;

f) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo. »;

Dis. 1.1. Governo.